

VISTO il decreto prefettizio prot. n. 13611/12/8.3/Gab. del 2 maggio 2012, con il quale la scrivente dott. Antonietta d'Aquino, viceprefetto, è stata delegata a svolgere l'incarico di commissario ad acta allo scopo di dare piena e puntuale esecuzione alla decisione del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Sezione Staccata di Catania II Sezione n. 1085 del 23 aprile 2012;

VISTA la precitata sentenza n. 1085 nella quale si dispone a pag. 11 che si accoglie il ricorso proposto dalle Signore Marianna Ricci, Laura Strano e Maria Grazia Oliveri e si ordina all'Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Messina di dare esecuzione alla sentenza della Corte d'Appello di Messina n. 1232/09 del 6 ottobre 2009, con cui è stata confermata la sentenza del giudice del lavoro di Messina n. 4248/05 in data 21 febbraio 2006, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione in via amministrativa della stessa sentenza n. 1085, ovvero della sua notifica di istanza di parte, se anteriore e che nell'ipotesi di ulteriore inadempienza da parte dello I.A.C.P. si dispone la nomina un commissario "ad acta", condannando il predetto Istituto alla rifusione delle spese del giudizio di ottemperanza in favore delle ricorrenti, in complessivi €. 1.500,00 oltre accessori di legge se dovuti;

ACCERTATO che la sentenza a cui bisogna dare esecuzione è stata comunicata in via amministrativa il 23 aprile 2012;

VERIFICATO che lo I.A.C.P. non ha provveduto ad adempiere nel termine di 60 giorni indicato in sentenza;

VISTO il verbale d'insediamento del commissario ad acta dott. Antonietta d'Aquino redatto presso l'Istituto Autonomo Case Popolari di Messina, in data 22 agosto 2012, con il quale è stata chiesta la documentazione nello stesso indicata;

VISTA la sentenza della Corte d'Appello di Messina n. 1232/09 del 6 ottobre 2009 con la quale è stato rigettato l'appello proposto dallo I.A.C.P. avverso la sentenza n. 4248/05 del Giudice del Lavoro di Messina e condannato l'appellante istituto al pagamento delle spese giudiziali, liquidate in €. 3000,00 da distrarsi in favore delle appellate, oltre IVA, cpa e rimborso spese generali;

VISTA la sentenza del Giudice del Lavoro precitata (depositata in cancelleria il 19 dicembre 2005 - 21 febbraio 2006) nella quale si dichiara il diritto delle ricorrenti a partecipare alle selezioni per le progressioni economiche all'interno della categoria di appartenenza, al fine di ottenere il relativo inquadramento ai fini giuridici ed economici, previa disapplicazione dell'art. 29 del C.D.I.L. nella parte in cui limita la partecipazione alla progressione ad un'anzianità di servizio nell'ente di almeno tre anni e di tutti gli altri atti conseguenti interni in contrasto col principio suddetto e condanna lo I.A.C.P. a reindire le relative selezioni ammettendo le ricorrenti, ponendo le spese a carico del predetto Istituto liquidandole in C. 2000,00 oltre IVA, cpa e spese generali;

RILEVATO che nella sentenza del T.A.R. sopracitata, a cui bisogna dare esecuzione, a pag. 6 e 7 si afferma che: "...il giudice del lavoro ha disposto che l'Amministrazione

indicesse nuovamente la selezione per la progressione economica orizzontale relativa all'anno 2001 (come, in effetti, l'Amministrazione aveva già fatto, estendendo, però, il giudicato in favore di soggetti terzi e annullando successivamente tale nuova selezione a seguito delle rimostranze dell'odierno ricorrente). Chiaramente, le valutazioni dei dipendenti già operate non possono più essere modificate.....Diversamente, infatti, si finirebbe con consentire all'Istituto di eludere l'esecuzione del giudicato attribuendo al ricorrente.....una valutazione sfavorevole in contrasto con quella precedentemente adottata.....E' chiaro, inoltre, che gli effetti dell'esito della selezione relativa all'anno 2001 dovranno refluire sulle selezioni relative agli anni successivi.”;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 115 dell'Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Messina – Settore Amministrativo del 23 marzo 2010, con la quale si prende atto delle sopracitate sentenza della Corte d'Appello e del Giudice del Lavoro di Messina, dichiarando il diritto delle ricorrenti a partecipare alla selezione per l'attribuzione delle progressioni economiche all'interno della categoria di appartenenza fin dall'2001;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 141 dell'Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Messina – Settore Amministrativo-Area Gestionale Interna del 26 aprile 2010 con cui è stata approvata la rimodulazione delle graduatorie relative alla attribuzione dei posti previsti nelle PEO degli anni 2001, 2003, 2004 e 2005, assegnando per ciascun anno alle ricorrenti il seguente punteggio:

- ANNO 2001
 - Oliveri Maria Grazia 57,20
 - Strano Laura 49,60
 - Ricci Marianna 48,00

- ANNO 2003 D3 - D4
 - Oliveri Maria Grazia 64,40
 - Strano Laura 54,40
 - Ricci Marianna 52,80

- ANNO 2004 D3 - D4
 - Strano Laura 56,80
 - Ricci Marianna 55,20

D4 - D5

 - Oliveri Maria Grazia 66,80

- ANNO 2005 D3 - D4
 - Strano Laura 59,20
 - Ricci Marianna 57,60

D5 - D6

 - Oliveri Maria Grazia 69,60;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 147 dell'Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Messina – Settore Amministrativo-Area Gestionale Interna dell'11 maggio 2010 ed i relativi verbali;

CONSIDERATO quanto disposto nella sentenza del T.A.R., più volte citata, in merito alle valutazioni già effettuate dall'Amministrazione e cioè che le sopraindicate valutazioni si ritengono valide ai fini del punteggio per giungere alla definizione della nuova graduatoria sia ai fini giuridici che economici, anche se contenute nella determinazione dirigenziale n. 141 del 26 aprile 2010 successivamente revocata;

RILEVATO che la categoria di appartenenza delle ricorrenti è la D1 e che le stesse sono state ammesse a partecipare alla selezione all'interno della categoria di appartenenza fin dal 2001;

VISTA la delibera commissariale dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Messina n. 074/040 del 17 febbraio 2004 di approvazione del nuovo bando per la "progressione economica all'interno della categoria" del personale dipendente dei Settori Amministrativo, Contabile e Tecnico in servizio presso lo I.A.C.P. di Messina per l'anno 2001 che prevede l'attribuzione di n. 6 posti categoria D1 - D2, cui si farà fronte con le risorse disponibili come da delibera n. 371 del 26 luglio 2001 integrate con le economie previste dall'art. 14 del C.C.N.L.;

VISTA la determinazione dirigenziale dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Messina - Settore Amministrativo - Area Gestionale Interna n. 86 del 14 ottobre 2005 di approvazione della nuova graduatoria per la selezione relativa alla progressione economica orizzontale per l'anno 2001 da categoria D classe 1 a categoria D classe 2 per l'attribuzione di n. 6 posti;

PRESO ATTO che nell'anno 2002 è stata prevista una progressione economica per tutti i dipendenti;

VISTA la determinazione dirigenziale dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Messina - Settore Amministrativo - Area Gestionale Interna n. 121 del 24 luglio 2006 di approvazione del bando per le progressioni economiche orizzontali anno 2003 che prevede l'attribuzione di n. 3 posti da categoria D classe 3 a classe 4, contenente all'articolo 7 relativa norma di salvaguardia;

VISTA la determinazione dirigenziale dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Messina - Settore Amministrativo - Area Gestionale Interna n. 125 dell'8 giugno 2007 di approvazione del bando per le progressioni economiche orizzontali anno 2004 che prevede l'attribuzione di n. 2 posti da categoria D classe 3 a classe 4 e di n. 3 posti da categoria D classe 4 a classe 5, contenente all'articolo 7 relativa norma di salvaguardia;

ATTESO CHE nella suddetta determina n. 125 nelle premesse è espressamente citata la delibera n. 610/060 del 18 febbraio 2005, inerente l'approvazione della "Destinazione del fondo delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività" per l'anno 2004 (art. 17 Contratto Collettivo di Lavoro 1998/2001), nonché la somma di C. 33.067,49 da destinare alle selezioni per le progressioni economiche orizzontali per l'anno

2004 e sono indicati i verbali delle riunioni di Contrattazione Decentrata Integrativa del 13 luglio 2006 e del 25 luglio 2006, sottoscritti tra le parti, nei quali veniva incrementato l'importo delle somme destinate alle PEO per l'anno 2004 elevandolo a €34.466,12 con l'utilizzo delle economie derivanti dal trasferimento di personale (RIA e PEO maturate), e parimenti concordati i posti da mettere a selezione nelle varie categorie interessate alle PEO, fino all'assorbimento dell'intera somma all'uopo stanziata;

VISTA la determinazione dirigenziale dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Messina – Settore Amministrativo – Area Gestionale Interna n. 240 del 12 dicembre 2008 di approvazione del bando per le progressioni economiche orizzontali anno 2005 che prevede l'attribuzione di n. 5 posti da categoria D classe 3 a classe 4, di n. 5 posti da categoria D classe 4 a classe 5 e di n. 9 posti da categoria D classe 5 a classe 6, contenente all'articolo 7 relativa norma di salvaguardia;

ATTESO CHE nella suddetta determina n. 240 nelle premesse è espressamente citata la delibera n. 340 del 29 dicembre 2005 che approva la costituzione e la destinazione del fondo di produttività per l'anno 2005 con l'indicazione delle risorse destinate alle progressioni economiche orizzontali pari ad €. 18.701,42 ed è indicato il verbale della riunione intersindacale decentrata, sottoscritto dalle Organizzazioni Sindacali e dalla RSU del 13 luglio 2006, in cui risulta sottoscritta la destinazione del fondo delle risorse economiche per le PEO 2003-2004 e 2005 e le specifiche individuazioni dei posti messi a selezione divisi per le rispettive categorie, nonché l'incremento dell'importo delle somme destinate alle PEO per l'anno 2005, elevandolo ad €. 22.462,51 con l'utilizzo delle economie derivanti dal trasferimento di personale (RIA e PEO maturate);

RITENUTO che il punteggio da attribuire alle ricorrenti per l'anno 2001 sia quello rilevato nella determinazione dirigenziale n. 141 del 26 aprile 2010 e che conseguentemente le stesse a seguito della rimodulazione della graduatoria si collocano in posizionamento utile nella fascia D2;

PRESO ATTO che, in attuazione della progressione economica prevista per l'anno 2002 per tutti i dipendenti, le ricorrenti per scivolamento automatico transitano nella fascia superiore D3;

RILEVATO che nel 2003 soltanto l'Architetto Maria Grazia Oliveri raggiunge un punteggio utile per il passaggio nella classe D4 ed, invece, nel 2004 riesce a passare anche la dottoressa Laura Strano alla classe D4 e l'Arch. Oliveri si colloca nella classe D5, nel 2005 tutte e tre maturano un punteggio che permettere loro il passaggio alla classe superiore: D4 dottoressa Marianna Ricci, D5 dott. Strano, D6 Arch. Oliveri;

VISTO l'ulteriore verbale del commissario ad acta, in data 29 ottobre 2012, con cui sono stati chiesti i conteggi analitici relativi ai calcoli delle progressioni economiche orizzontali di cui al C.C.N.L. del comparto Regioni ed Autonomie Locali per il periodo 1 gennaio 2001 – 31 dicembre 2012 nei confronti delle tre ricorrenti per dare piena attuazione alla sopraindicata sentenza del T.A.R.;

CONSIDERATO che nel corso del secondo accesso è stato formalmente chiesto, come dichiarato nel predetto verbale, se vi è capienza nel capitolo relativo alle risorse del fondo ex articolo 7 del C.C.N.L. 1998/2001, indicato genericamente dallo I.A.C.P. nella nota prot. n. 9540 del 29 agosto 2012 ed, in caso contrario, di indicare da quale capitolo poter impegnare e liquidare i predetti importi;

VISTA l'ordinanza n. 2827/2012 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Sezione Stacca di Catania (Sezione Seconda), depositata in data 7 dicembre 2012, con la quale è stata concessa una proroga di 60 giorni, a decorrere dalla data di comunicazione della predetta ordinanza, al Commissario ad acta per l'espletamento del mandato conferito;

VISTA la lettera prot. n. 14077 dell'Istituto Autonomo Case Popolari, datata 18 dicembre 2012, con la quale si afferma che i calcoli devono essere effettuati dal 2004 atteso che la sentenza del TAR ha chiarito che *“la progressione di carriera eventualmente stabilita in favore del ricorrente in esecuzione della decisione del giudice del lavoro di Messina, dovrà intendersi assunta, sotto un profilo sostanziale, nell'anno 2004”* e che la capienza del capitolo di bilancio deve valutarsi *“al momento in cui la domanda del ricorrente è stata proposta innanzi al giudice del lavoro di Messina, con la conseguenza che sarà cura dell'Istituto, nel caso in cui tale disponibilità finanziaria vi fosse stata a momento della proposizione di tale domanda, corrispondere alle ricorrenti quanto dovuto, reperendo altrimenti la necessaria provvista”*;

CONSIDERATO che il punto della sentenza riportato nella precitata lettera dello IACP, con riferimento all'anno 2004, attiene a considerazioni relative all'articolo 9, comma 21, legge n. 122/2010, che la sentenza stessa ritiene inapplicabile e che nel capoverso immediatamente successivo dispone *“E' chiaro, inoltre, che gli effetti dell'esito della selezione relativa all'anno 2001 dovranno refluire sulle selezioni relative agli anni successivi”*;

CONSIDERATO altresì che nella sopraindicata determinazione dirigenziale n. 115 del 23 marzo 2010 con la quale si prende atto della sentenza della Corte d'Appello e del Giudice del Lavoro di Messina, si dichiara il diritto delle ricorrenti a partecipare alla selezione per l'attribuzione delle progressioni economiche all'interno della categoria di appartenenza fin dall'2001 e che nella proposta transattiva dello stesso IACP il ristoro economico si fa pacificamente decorrere dal 2001;

RILEVATO che - come affermato nella sentenza del TAR - *“gli effetti della sentenza passata in giudicato retroagiscono al momento della domanda..... Ne consegue che non può assumere rilievo l'eventualità che l'Amministrazione non disponga, al momento dell'esecuzione della decisione, delle necessarie disponibilità finanziarie stanziare nell'apposita voce di bilancio, per retribuire le progressioni economiche.....ciò che rileva è, invece, la disponibilità finanziaria al momento in cui la domanda del ricorrente è stata disposta innanzi al giudice del lavoro, con la conseguenza che sarà cura dell'Istituto, nel caso in cui tale disponibilità finanziaria vi fosse stata al momento della proposizione di tale domanda, corrispondere alle ricorrenti quanto dovuto, reperendo altrimenti la necessaria provvista”*;

CONSIDERATO che nelle delibere sopraindicate risultano stanziati le somme necessarie per retribuire le progressioni economiche (n. 371 del 26 luglio 2001, n. 610/060 del 18 febbraio 2005 e n. 340 del 29 dicembre 2005), che nella lettera n. 6347 del 13 maggio 2011 dello IACP avente ad oggetto: Giudizio Ricci, Strano, Oliveri, Giliberto c/IACP, si afferma testualmente "La conclusione delle selezioni delle PEO anni 2001/2005, bandite e concluse al tempo, ha esaurito le risorse economiche individuate nella destinazione dei fondi ex art. 17 C.C.N.L. per gli stessi anni e pertanto non risultano più disponibili poiché già erogate al personale scrutinato e vincitore delle selezioni stesse" e che nell'ultima lettera dello IACP del 18 dicembre scorso si afferma che "si trattava di somme destinate espressamente alle progressioni economiche all'interno delle categorie di appartenenza, ovviamente esaurite una volta data esecuzione alle progressioni medesime";

RITENUTO di conseguenza che sussisteva la disponibilità finanziaria al momento in cui la domanda delle ricorrenti è stata proposta innanzi al giudice del lavoro e, quindi, deve essere reperita altrimenti la necessaria provvista;

RITENUTO alla luce di quanto premesso di dover:

- 1) stilare una nuova graduatoria per gli anni 2001, 2002, 2003, 2004 e 2005 inserendo le ricorrenti in base al punteggio loro assegnato con la determinazione dirigenziale n. 141 del 26 aprile 2010 nella graduatoria risultante dalla determinazione dirigenziale n. 86 del 14 ottobre 2005 per il relativo inquadramento ai fini giuridici ed economici;
- 2) reperire la somma complessiva di €. 46.235,37 da liquidare alle singole ricorrenti come di seguito specificato;
- 3) reperire la somma complessiva per spese giudiziali, comprensiva di IVA, CPA e spese generali, di €. 9.202,05 da liquidare per un terzo ciascuno alle ricorrenti pari a €. 3.067,35, come richiesto dalle stesse via mail in data 11 febbraio 2013;

PRESO ATTO che nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 non vi è alcun capitolo relativo alle PEO e che, quindi, è necessario attingere in altro capitolo per reperire le somme da corrispondere alle ricorrenti;

VISTO il verbale, redatto in data odierna, e l'attestazione protocollo 002032 del 12 febbraio 2013 dalla quale risulta che il capitolo da cui attingere le predette somme viene indicato dallo I.A.C.P. in quello inerente Fondo produttività efficienza servizi n.00010106 nel quale vi è una previsione per l'esercizio finanziario 2013 di €. 1.084.000,00, con impegni alla data odierna per €. 25.739,51, e che il saldo disponibile è pari ad €. 1.058.260,49;

VISTA la delibera n. 1 del 3 gennaio scorso con la quale il bilancio di previsione 2013 è stato reso provvisoriamente esecutivo;

CONSIDERATO che è necessario procedere all'imputazione dell'importo complessivo di €. 55.437,42 in un capitolo diverso, che si individua nel capitolo 00010106 sopraspecificato;

APPROVA

la seguente graduatoria:

Anno 2001 Cat. D classe 2 6 posti

Architetto La Rosa Mario 59,30

Dott. Oliveri Maria Grazia 57,20

Dott. Strano Laura 49,60

Dott. Ricci Marianna 48,00

Anno 2002

Le ricorrenti per scivolamento automatico transitano nella fascia superiore D3;

Anno 2003

Cat. D classe 4 posti 3

Arch. La Rosa Mario 69,30

Dott. Oliveri Maria Grazia 64,40

Cat. D classe 3

Dott. Strano Laura 54,40

Dott. Ricci Marianna 52,80

Anno 2004

Cat. D classe 5 posti 3

Arch. La Rosa Mario 71,70

Dott. Oliveri Maria Grazia 66,80

Cat. D classe 4 posti 2

Dott. Strano Laura 56,80

Cat. D classe 3

Dott. Ricci Marianna 55,80

Anno 2005

Cat. D classe 6 posti 9

Aliberto R. 80,20

Cacciola C. 76,00

Grillo S. 74,80

Mazzeo P. 74,40

La Rosa M. 74,10

Crisafulli G. 71,50

Dott. Oliveri Maria Grazia 69,60

Cat. D classe 5 posti 5

Billè G 62,30

Dott. Strano Laura 59,20

Cat. D classe 4 posti 5

Grasso T. 58,60

Dott. Ricci Marianna 57,60

DISPONE

il relativo inquadramento delle ricorrenti ai fini giuridici ed economici;

ORDINA

- di impegnare e liquidare alle ricorrenti dal capitolo 00010106 relativo a Fondo produttività efficienza servizi i seguenti importi:
 - 1) Arch. Oliveri Maria Grazia dal 1° gennaio 2001 al 30 settembre 2011 €. 13.750,26 in quanto alla predetta data si è trasferita in mobilità presso il Comune di Cremona più €. 3.067,35 di spese legali pari a €. 16.817,61;
 - 2) Dott. Strano Laura dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2012 €. 15.925,27 più €. 3.067,35 di spese legali pari a €. 18.992,62;
 - 3) Dott. Ricci Marianna dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2012 €. 16.559,84 più €. 3.067,35 di spese legali pari a €. 19.627,19;
- di predisporre i relativi mandati di pagamento;
- di corrispondere alle ricorrenti i suddetti importi attraverso bonifico bancario da effettuare sui seguenti conti correnti:
 - 1) Arch. Maria Grazia Oliveri – UniCredit Filiale di Messina Codice IBAN: IT88I0102016506000300610874;
 - 2) Dott. Laura Strano – UNIPOLBANCA Viale della Libertà n. 45 Codice IBAN: T68P0312716503000000027083;
 - 3) Dott. Marianna Ricci – Credito Emiliano SPA Agenzia 2 di Messina Codice IBAN: IT06H0303216515010000000029;
- di dare piena esecuzione in tutte le sue forme al presente provvedimento.

Messina 12 febbraio 2013

IL COMMISSARIO AD ACTA
Antonietta d'Aquino